



21329-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo

- Presidente

Sent. n. sez. 840

Emilia Anna Giordano

CC - 12/05/2021

Ersilia Calvanese

R.G.N. 833/2021

Martino Rosati

- relatore -

Stefania Riccio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a

(omissis)

avverso il decreto del ~~16~~10/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Attraverso il proprio difensore, (omissis) impugna il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del ~~16~~16 ottobre scorso, che ha confermato quello del Tribunale della stessa città del 26 giugno 2019, con cui gli è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di due anni.

2. Con un'unica doglianza, sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato, senza confrontarsi con i motivi di gravame, abbia confermato la misura in assenza del necessario requisito dell'attualità della pericolosità sociale, avendo valorizzato le condanne da lui riportate in due processi penali, tuttavia entrambi relativi a fatti risalenti nel tempo (rispettivamente, al 2007-2008 ed al 2017), e non tenendo conto, invece, della lunga esperienza detentiva intermedia e del conseguente cambiamento di stile di vita.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il motivo di ricorso è inammissibile, poiché del tutto generico, manifestamente infondato e rappresentativo, al più, di vizi di motivazione, non rilevabili in sede di legittimità (art. 10, comma 3, d.lgs., n. 159 del 2011).

4.1. Il decreto impugnato – puntualmente rispondendo ai motivi di appello, che in questa sede l'interessato si limita sostanzialmente a riproporre – ha evidenziato non soltanto le due precedenti e pesanti condanne a lui inflitte per delitti in materia di stupefacenti (l'una, a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, per partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di tali reati; l'altra a tre anni, sei mesi e venti giorni, per detenzione e cessione di quelle sostanze), ma ha plausibilmente rilevato come l'anzidetto iato temporale significativo tra le due vicende, in assenza di qualsivoglia elemento di segno divergente, e nonostante la consistente esperienza detentiva intermedia, costituisca, piuttosto, circostanza sintomatica di un perdurante inserimento di costui in simili contesti criminali.

Considerando, dunque, che i reati di cui alla seconda condanna sono stati commessi nel dicembre del 2017 e che il decreto applicativo della misura è intervenuto a giugno 2019, la deduzione di sussistenza di indizi di appartenenza del proposto a contesti criminali organizzati in quel settore criminale ancora a quest'ultima data, compiuta dai giudici di merito, risulta ampiamente ragionevole. Del resto, come evidenziato dal decreto impugnato, nessun elemento concreto e di valenza antitetica è stato anche soltanto addotto dalla sua difesa.

4.2. Analogamente, effettiva ed adeguata – così da non potersi ravvisare alcuna violazione di legge – si presenta la motivazione con la quale la Corte d'appello, sulla base degli stessi fatti rappresentati dall'autorità inquirente nella sua proposta, ha ritenuto <sup>(omissis)</sup> altresì soggetto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, a norma dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, anziché persona che vive abitualmente dei proventi di reati (secondo quella che era la prospettazione dell'autorità proponente, fatta propria dal Tribunale).



A tal fine, infatti, i giudici d'appello – con valutazione senza dubbio lineare, considerando la tipologia di condotte – hanno rimarcato l'esistenza di plurimi procedimenti pendenti a suo carico, per possesso di armi da taglio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa, collocantisi in un arco temporale non breve e fino ad epoca prossima al decreto applicativo (da gennaio 2014 a marzo 2019). E, su questo aspetto, il ricorso sorvola completamente.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti rassegnati, va fissata in tremila euro.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Angelo Costanzo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi